



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 20 dicembre 2023 avanti al
Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**,
all'esito del procedimento di trattazione
scritta, nella causa iscritta al N.
1731/23 R.G. e promossa da

OMISSIS

(Avv. A. Cutaia)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito

(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.
127 ter c.p.c., le note di trattazione
scritta, le conclusioni delle parti,
nonché i motivi a sostegno, pronuncia la
seguente

SENTENZA

nel nome del popolo italiano



PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato

- OMISSIS e OMISSIS convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21, quanto alla OMISSIS e dal 2018/19 al 2022/23, quanto alla OMISSIS oltre interessi e rivalutazione.

La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Ministero dell'Istruzione con contratti a tempo determinato negli a.s. 2018/19, quanto a OMISSIS, e dal 2020/21, quanto alla OMISSIS e dal 2018/19 al 2022/23, quanto alla OMISSIS, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi,



finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.

La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnavano le sopra precisate conclusioni.

Si costituiva regolarmente in giudizio il Ministero dell'Istruzione, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

Il Ministero negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la "carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle "condizioni di impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.

Il Ministero riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola



n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.

Il Ministero, nell'eccepire la prescrizione quinquennale e nel negare la discriminazione, concludeva per il rigetto del ricorso.

La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda può essere accolta.

La carta elettronica del docente, negata dal Ministero ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili



all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".

In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/12/2023

previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi "un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/12/2023

economico" (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A." (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Ciò determina un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti" (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Tale obiettivo viene frustrato da "un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua



nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti" (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso...Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/12/2023

il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati", per cui "vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale" (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss. l. 107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia



della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento "pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal che si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Sulla materia si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, ritenendo che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo



indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali", mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21).

Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, perché viene "versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero" (così, C.G.E., causa C 450/21).

Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e



in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine". E si tratta di elementi che "possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro", dovendosi invece escludere che rilevi la "mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto" perché ciò pregiudicherebbe "gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C 450/21).

Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle "condizioni di impiego", di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale



siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.

In definitiva, l'art. 1 l. 107/2015 (ed i D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della "Carta Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. Peraltro, nella situazione in esame, secondo quanto risulta dallo stato matricolare in atti, la parte ricorrente, per gli anni per i quali chiede la concessione del beneficio, ha prestato in concreto attività lavorativa per la quasi totalità dell'anno scolastico (ed è ancora attualmente in servizio).

Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.

Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva,



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/12/2023

devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico.

Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato "Importo della carta" dispone quanto segue: "1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione".



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/12/2023

Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo (ed in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00).

Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

Considerato che, pur non essendovi in atti alcuna lettera di messa in mora, il ricorso è stato depositato nell'agosto 2023, nessuna prescrizione si è maturata.

L'art. 2935 c.c. stabilisce che "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"



con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza.

Dalla lettura dell'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 non può esservi dubbio che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2018/19 fosse il 30 novembre 2018 - ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma - e che il termine ultimo per usufruire dell'importo (che, in base all'art. 6, sembra essere la conclusione dell'a.s. successivo) non è altro che un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 30 novembre 2018 e, successivamente, dal 30 novembre di ogni anno seguente.

In definitiva, il Ministero dell'Istruzione va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/12/2023

annui, bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa per gli a.s. dal 2020/21, quanto alla OMISSIS, e dal 2018/19 al 2022/23, quanto alla OMISSIS, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016 "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate", di conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/15.

In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il Ministero avrà facoltà di eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma 121, l. 107/15.

Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è chiaramente indicato al



valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.

In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione, vista l'esistenza di orientamenti non univoci, tali da rendere necessario l'intervento della CGUE.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1731/23 r.g.:

- 1) dichiara il diritto di **OMISSIS**
e di **OMISSIS** al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21, quanto alla Beltrano e dal 2018/19 al 2022/23, quanto alla Puzzo, e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione delle medesime la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;



2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.

Bergamo, 20 dicembre 2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto **Avv. ALBERTO CUTAIA**, nella qualità di procuratore e difensore delle Docenti **OMISSIS** e **OMISSIS**, nel procedimento contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ed altri**, iscritto al n. **R.G. 1731/2023** innanzi al **Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro**,

ATTESTO

ad ogni effetto di legge, ai sensi del combinato disposto dell'**art. 23 bis** del **D.Lgs. 82/2005 - CAD** e degli **artt. 196-octies, 196-novies, 196-decies, 196-undecies** delle **Disposizioni per l'attuazione del Cpc** che la presente **Sentenza n. 1020/2023**, resa dal **Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro - Giudice Dott.ssa Monica Bertoncini**, nel procedimento n. **R.G. 1731/2023**, è copia informatica estratta dal fascicolo informatico n. **R.G. 1731/2023** del **Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro**, conforme all'originale informatico agli atti del predetto fascicolo telematico.

Agrigento, 02/01/2024

Avv. Alberto Cutaia